

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

Dott. Corrado Maffei Presidente

Dott. Roberto Cimorelli Belfiore Consigliere

Dott. ssa Raffaella Tronci Consigliere relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1545 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 5. 12. 2012 ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c. e vertente

T R A

Co. Int s. r. l. , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe G., che la rappresenta e difende in virtù di procura generale notarile alle liti del 17. 7. 2003

APPELLANTE

E

Università degli Studi la Sapienza, in persona del Magnifico Rettore, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Aldo Moro 5 presso l'Ufficio legale dell'ente e rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Fava in virtù di procura in atti

APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE

nonché

Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del direttore generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale del Policlinico 155 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Capparelli e Iosè Guizzo dell'avvocatura dell'ente per procure in atti

APPELLATA

E

Fallimento della Co. Int s. r. l. in liquidazione in persona del curatore dott. Pasquale Genovese elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Rimato che lo rappresenta e difende per procura in atti

INTERVENUTO

Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi 12, che la rappresenta e difende ex lege

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3336/ 08 depositata in data 13/2/2008 dal Tribunale di Roma sezione seconda in tema di condanna al pagamento di corrispettivo per pubblica fornitura.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza odierna

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza oggetto del presente giudizio di gravame risulta pubblicata in data 13. 2. 08. La Co. Int s. r. l. , già attrice del giudizio definito con la suddetta sentenza e che l'ha vista soccombente, è stata dichiarata fallita in data 5. 11. 2008 dal Tribunale fallimentare di Roma.

L'atto di appello introduttivo del presente giudizio è stato proposto, con citazione notificata in data 19. 3. 09, dalla Co. Int s. r. l. a mezzo dell'avv.

G. , in forza della procura generale alle liti già prodotta in primo grado e rilasciata dall'AU della società, M. B..

La curatela del fallimento Co. Int ha depositato in data 6. 7. 2011 “memoria di nomina di nuovo difensore” con la quale ha dato atto che, in sostituzione del collega patrocinatore della Co. Int *in bonis* avv. G., interveniva nel giudizio di appello l'avv. Rimato, giusta autorizzazione del GD, nell'interesse del fallimento, facendo proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni di cui all'atto di appello proposto dall'avv. G..

Con atto denominato “integrazione del contraddittorio-atto di citazione”, notificato in data 14-18/9/09 all'Azienda Policlinico Umberto I, al Ministero delle Finanze ed alla Gestione liquidatoria della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I°, nel termine assegnato dalla Corte all'udienza del 15. 7. 09, la curatela del fallimento Co. Int s. r. l. ha ribadito di fare proprio l'atto di appello già proposto dalla Co. Int s. r. l. ed ha proposto “appello incidentale condizionato all'accoglimento della impugnazione incidentale della Università La Sapienza”, con il quale ha chiesto la condanna solidale dell'Azienda Policlinico Umberto I, del Ministero delle Finanze e della Gestione liquidatoria della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I al pagamento di euro 3. 385, 13 oltre accessori.

L'Azienda Policlinico Umberto I eccepisce la nullità dell'appello principale, perché si tratterebbe di atto notificato in carenza di poteri posto che alla data del 19. 3. 2009 (data della notifica) la società Co. Int era già stata dichiarata fallita e, dunque, l'avv. G. non poteva vantare alcun potere di rappresentanza di una società ormai fallita ; inoltre, sempre ad avviso della appellata, deve reputarsi tardivo l'atto di citazione per integrazione

del contraddittorio notificato dalla curatela, perché intervenuto oltre il termine di un anno e 45 giorni decorrente dal deposito della sentenza (notifica del 16. 9. 09, deposito sentenza del 13. 2. 08).

Le eccezioni sono fondate nei termini che seguono ; esse vanno innanzitutto vagliate, con riferimento alla impugnazione proposta dalla Co. Int in persona del suo amministratore unico, pur in costanza di fallimento, alla stregua del disposto dell'art. 43 l. f. come modificato dal d. lgs. 2006/n. 5.

Come è noto la norma statuisce al primo comma che nelle controversie anche in corso, relative a diritti patrimoniale compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore. Al comma secondo si prevede poi una legittimazione residuale e concorrente del fallito per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto per legge. Tale contenuto normativo è rimasto invariato anche dopo la novella. Il terzo comma contiene invece una nuova disposizione :
“l'apertura del fallimento determina la interruzione del procedimento”.

Prima della riforma della legge fallimentare la giurisprudenza inquadrava la situazione processuale del soggetto dichiarato fallito nella incapacità processuale (cfr. per tutte Cass. SU 21. 7. 98 n. 7132), con la precisazione che detta incapacità non era assoluta ma relativa alla massa dei creditori, sicché solo il curatore avrebbe potuto eccepirla. Da ciò discendeva che se il curatore fosse rimasto inerte ed il fallito avesse agito in proprio, la controparte non sarebbe stata legittimata a proporre l'eccezione né il giudice avrebbe potuto d'ufficio rilevare il difetto di capacità (Cass. 27. 2. 2003 n. 2965).

Il nuovo articolo 43 l. f. introduce al comma 3 il principio di interruzione automatica della controversia a seguito del fallimento di una delle parti, sottraendo così l'ipotesi della dichiarazione di fallimento alla disciplina di cui all'art. 300 co. 1 e 2 c. p. c. (necessità della dichiarazione del procuratore costituito ai fini della interruzione). Tale principio implica altresì il carattere assoluto della incapacità del fallito e la sua rilevabilità anche d'ufficio e comunque ad opera di soggetti diversi dal curatore, ovviamente sempre con riferimento alle cause relative a beni compresi nel fallimento, quale è senz'altro quella che ci occupa. Deve dunque essere necessariamente rivisto alla luce della nuova formulazione della norma, l'orientamento che individuava in capo al fallito una sorta di legittimazione concorrente, se non surrogatoria, in caso di inerzia o disinteresse degli organi della procedura fallimentare, prospettandosi la tesi della necessità per il fallito di dotarsi, in caso di urgenza o inerzia della procedura di una preventiva autorizzazione ad agire in proprio da parte degli organi della stessa.

Peraltro la posizione della società, dichiarata fallita successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, trova pure adeguata tutela nella disciplina dettata in tema di impugnazioni e segnatamente nell'art. 328 c. p. c. .

Rileva la Corte che se la morte o la perdita della capacità della parte interviene successivamente alla pubblicazione della sentenza e quindi nel periodo intercorrente fra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione, l'evento potenzialmente interruttivo non incide più sul processo, determinandone la interruzione, ma sul termine per la proposizione della impugnazione ai sensi dell'art. 328 c. p. c. (in tal senso Cass. 17. 11. 03 n. 17402; Cass. 22. 10. 2008 n.

25583 fra le tante). L'impugnazione deve dunque essere proposta- in ipotesi di sentenza non notificata- nel termine di 1 anno di cui all'art. 327 c. p. c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non dall'evento interruttivo, salva una proroga di 6 mesi dal giorno dell'evento (morte o perdita della capacità), nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (in questi termini Cass. 2003/5392; Cass. 10789/1999; Cass. 2003/17402; Cass. 2008/25583; sulla limitazione del principio di ultrattività della procura *ad litem* alla fase processuale in cui l'evento si è verificato e sulla necessità di nuovo mandato da parte degli eredi ove la morte si sia verificata dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, si veda da ultimo Cass. 9. 8. 2010 n. 18485).

Nell'ipotesi di specie la dichiarazione di fallimento (5. 11. 08) è intervenuta dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (13. 2. 08), trova dunque applicazione l'ultimo comma dell'art. 328 c. c., sicché dall'evento interruttivo (fallimento) per la curatela decorrevano sei mesi per la proposizione della impugnazione. Risulta, dunque, pure tardivo l'atto di integrazione del contraddittorio (ove lo si volesse qualificare quale autonomo atto di gravame proposto dalla procedura) notificato dalla curatela in data 14-18/9/09, scadendo la proroga di sei mesi in data 5. 5. 08.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si deve pronunciare la inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla fallita Co. Int s. r. l. per difetto di capacità processuale della stessa ed, altresì, del gravame proposto dalla curatela con atto denominato "atto di citazione -integrazione del contraddittorio" poiché tardivamente proposto.

2. La pronuncia di inammissibilità di cui sopra esime la Corte dall'esaminare l'appello incidentale della appellata Università La Sapienza, concernente la statuizione, contenuta nella sentenza gravata, di legittimazione passiva della Università La Sapienza con riferimento alla pretesa azionata dalla Co. Int s. r. l. (il primo giudice ha poi nel merito rigettato al domanda perché infondata). Il gravame incidentale risulta infatti assorbito poiché logicamente subordinato all'esame nel merito della impugnazione principale, cui nel caso di specie non si è pervenuti stante la pronuncia di inammissibilità.

La sentenza appellata deve pertanto essere integralmente confermata.

Le spese del presente giudizio sostenute dagli appellati, liquidate in dispositivo, giusta DM 140/2012, vanno poste a carico della procedura appellante soccombente.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sui gravami proposti da Co. Int s. r. l. e dal fallimento della Co. Int s. r. l. avverso la sentenza n. 3336/08 del Tribunale di Roma depositata in data 13. 2. 08, e nei confronti di Azienda Policlinico Umberto I, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Ministero della Economia e delle Finanze, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Università La Sapienza :

- dichiara inammissibili gli appelli principali restando assorbito in tale pronuncia il gravame incidentale proposto dalla Università La Sapienza ;
- condanna la procedura appellante a rifondere alle appellate costituite Università degli studi La Sapienza di Roma, Azienda Policlinico Umberto I °, Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in euro 930, 00 per compensi oltre

iva e cpa.

Roma, 5 dicembre 2012.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. ssa Raffaella Tronci

IL PRESIDENTE

Dott. Corrado Maffei

IL CASO.it